

CODEX

collana diretta da PAOLO LORDO

urbanistica, edilizia

CDX51

IL CODICE DEL PAESAGGIO

novembre 2019

guida normativa e raccolta
giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-277-2

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL PAESAGGIO

novembre 2019

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti normativi ed attuativi in materia di **PAESAGGIO**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 21 novembre 2019 | materia: edilizia urbanistica | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 52 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf – dimensione: A4 | codice prodotto: CDX51 | ISBN: 978-88-6907-277-2 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- Parte III**

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 26/4/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164

PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 131. (Paesaggio).

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici [1].
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonchè, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonchè tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2009, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Art. 132. (Convenzioni internazionali).

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Art. 133. (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio).

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Art. 134. Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree di cui all'articolo 142;
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 135. Pianificazione paesaggistica.

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137. (Commissioni regionali).

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Art. 138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico).

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonchè, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza.

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
5. [Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati].

Art. 141. Provvedimenti ministeriali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

Art. 141 bis. (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico).

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 142. Aree tutelate per legge.

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in

LAZIO

Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8. Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

(B.U. 3 luglio 2012, n. 25)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 26/4/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 18 LUGLIO 2017, N. 7

Art. 1 Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio.

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

- a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
 - d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);
 - e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;
 - f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
 - g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
 - h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
 - i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;
 - l) interventi di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.
2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni.
3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune.
4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.

Art. 2 Commissioni locali per il paesaggio.

1. I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnicoscienze e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata.
2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria.

3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche.

4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula.

5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.

6. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 3 Direttiva, vigilanza e controllo regionale.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dell'articolo 155, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento:

a) gli estremi identificativi dell'atto e il nominativo del richiedente;

b) la tipologia dell'intervento autorizzato, con l'individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000.

2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 14/1999 e dall'articolo 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l'inerzia del comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalità di cui all'articolo 32 della L.R. n. 15/2008. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.

4-bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega:

a) qualora nell'effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell'omesso esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4 Modifiche all'articolo 95 della L.R. 14/1999.

1. All'articolo 95 della L.R. n. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;"

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

b) il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche."

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali.

1. Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all'esame delle stesse con la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune territorialmente competente.

4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco della documentazione che l'istante ha l'onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.

Art. 6 Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali);

- b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 della presente legge;
- c) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

LIGURIA

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2009, n. 279. Orientamenti regionali di pianificazione e gestione degli ambiti di paesaggio protetto (art. 3, comma 1-bis della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 e s.m.).

(B.U. 8 aprile 2009, n. 14)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

La Giunta regionale

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 13, ed in particolare:

- l'articolo, 3, comma 1-bis, che prevede una ulteriore forma di tutela e valorizzazione del territorio rispetto alle aree naturali protette (parchi, riserve naturali, giardini botanici e monumenti naturali) denominata "paesaggio protetto", nel quale l'«elevato pregio ambientale è testimonianza di civiltà quale equilibrata interazione tra natura e attività umane tradizionali, le azioni di conservazione attiva si integrano con lo sviluppo delle attività compatibili e dei servizi per la fruizione, in un quadro di pianificazione e gestione unitario e sinergico con il parco naturale regionale»;
- l'articolo 18, comma 4, che rimette al Piano del parco la perimetrazione del paesaggio protetto;
- l'articolo 20, comma 1, che assegna al medesimo Piano del parco, anche in relazione al paesaggio protetto, il compito di definire l'organizzazione generale del territorio e le forme di uso e tutela, con l'indicazione dei vincoli appropriati ai diversi pregi e caratteristiche;

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 istitutiva del Parco delle Alpi Liguri, come modificata dalla L.R. 3 aprile 2008, n. 6, che individua assieme ai territori classificati parco naturale regionale anche altri ambiti classificati come paesaggio protetto, costituendo così il primo esempio di concreta applicazione delle disposizioni della L.R. n. 12/1995 sopra richiamate;

Considerato

- che gli Enti parco regionali hanno più volte segnalato l'intenzione di voler aggiornare i propri Piani, mediante apposite varianti, per individuare e disciplinare ambiti di paesaggio protetto a norma del citato art. 3 della L.R. n. 12/1995 e s.m.;
- che inoltre alcuni Comuni hanno chiesto di poter entrare a far parte di parchi regionali ed hanno a tale fine formulato, sia pure in modo informale, proposte di individuazione di territori classificati come parco naturale e come paesaggio protetto;
- che, in ragione della natura ancora sperimentale della applicazione delle disposizioni sul paesaggio previste dalla L.R. n. 12/1995, della novità di tale istituto e della assenza di precedenti anche a livello nazionale, al fine di renderne omogenea l'impostazione di fondo e

di assicurare piena coerenza con gli scopi perseguiti dalla citata L.R. n. 12/1995, appare utile fornire agli Enti parco alcune indicazioni al riguardo;

RITENUTO opportuno fornire orientamenti operativi agli Enti parco in merito alla individuazione, disciplina e gestione del paesaggio protetto, qualora gli stesi intendano sperimentare tale forma di tutela del territorio mediante apposite varianti da apportare ai propri Piani, orientamenti precisati nell'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

Delibera

1. di approvare gli orientamenti cui devono ispirarsi gli Enti Parco regionali per l'individuazione degli ambiti di paesaggio protetto (art. 3, comma 1-bis della L.R. n. 12/1995 e s.m.) nell'ambito dell'adozione di eventuali varianti dei rispettivi Piani, orientamenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. disporre la pubblicazione dei medesimi orientamenti sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Allegato

Orientamenti di pianificazione e gestione

Il paesaggio protetto

Premessa

Con il presente documento la Regione intende orientare l'azione pianificatoria, regolamentare e progettuale degli Enti di gestione delle Aree protette, lasciando agli stessi il compito di una traduzione normativa del paesaggio protetto, che sia adattata alle singole realtà locali.

Gli strumenti per la traduzione normativa degli orientamenti sono principalmente il piano del parco e i regolamenti del parco, in particolare ove i regolamenti assumono, come già avvenuto in diversi casi, il carattere di documenti guida per amministratori e tecnici, e il piano pluriennale socioeconomico, per dare concretezza operativa sia tramite interventi diretti che attraverso meccanismi incentivanti la adozione di modalità qualitative previste nelle norme.

In estrema sintesi il paesaggio protetto, che deve porsi in equilibrato rapporto con il parco naturale, prevede indirizzi e regole riferiti alla qualità e non alla quantità.

Il quadro di riferimento

La legge regionale 19 marzo 2002, n. 13

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 2014, n. 11/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

(B.U. 28 febbraio 2014, n. 10)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 settembre 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere favorevole, con condizioni, delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 30 ottobre 2013;

Vista la D.G.R. 24 febbraio 2014, n. 126;

Considerato quanto segue:

1. occorre disciplinare le modalità applicative per usufruire delle agevolazioni fiscali sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale, i requisiti dei soggetti promotori dei progetti di intervento realizzati in Toscana e le attività di verifica e monitoraggio sui destinatari delle agevolazioni fiscali;

2. di accogliere integralmente il parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo

Si approva il presente regolamento

Art. 1 Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale (art. 4 L.R. n. 45/2012).

1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana) nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.

2. L'istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 2 Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale (art. 4 L.R. n. 45/2012).

1. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto beneficiario;

- b) della somma che si intende erogare;
 - c) del progetto relativo al paesaggio o del progetto culturale al quale il donante intende concorrere.
2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano Paesaggistico del PIT integrato ed essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:
- a) interventi di conservazione del paesaggio;
 - b) riqualificazione delle aree e degli immobili sottoposti a tutela compromessi o degradati o di aree e immobili inclusi nei progetti di paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico del PIT integrato;
 - c) attività finalizzate al miglioramento della fruizione del paesaggio;
 - d) iniziative per la diffusione della cultura del paesaggio.
3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i progetti e le linee d'azione previsti dal Piano regionale della cultura in vigore (D.C.R. 11 luglio 2012, n. 55).
4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto cui la donazione è rivolta, il quale dichiara la presenza delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio nel suo statuto o atto costitutivo nonché la disponibilità delle risorse complessive necessarie per la realizzazione del progetto.
5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.

Art. 3 Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3 L.R. n. 45/2012).

1. I requisiti che i beneficiari delle erogazioni liberali devono possedere sono:
- a) la mancanza di scopo di lucro;
 - b) l'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
2. I beneficiari delle erogazioni liberali sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica, L'elenco si implementa annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all'articolo 4 comma 4.
3. Qualunque modifica dello status relativo al beneficiario dell'erogazione inserito nell'elenco deve essere prontamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.
4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

Art. 4 Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 4 L.R. n. 45/2012).

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, la competente struttura della Giunta regionale, comunica l'esito dell'istruttoria a seguito di verifica su:
- a) requisiti dei destinatari delle agevolazioni fiscali,
 - b) requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;
 - c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative;
 - d) eventuale esaurimento delle misure finanziarie previste dalla Regione Toscana per l'anno di riferimento.
2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai destinatari delle agevolazioni fiscali nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale.

3. I destinatari delle agevolazioni fiscali trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la documentazione attestante l'erogazione liberale.

4. Entro il 15 marzo, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l'elenco delle erogazioni liberali approvate ed erogate nell'anno precedente e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.

Art. 5 Controlli (art. 5 L.R. n. 45/2012).

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 6 Norma transitoria.

1. In sede di prima attuazione del regolamento e nelle more del completo funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, l'istanza di agevolazione fiscale redatta su modulistica approvata con decreto dirigenziale, è trasmessa dai destinatari delle agevolazioni fiscali alla competente struttura della Giunta regionale attraverso modalità telematiche in grado di attestare la provenienza, l'integrità del contenuto e la data di invio - posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica per la presentazione delle istanze di agevolazione fiscale e la competente struttura regionale a cui devono essere trasmesse, sono definite con decreto dirigenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Legge Regionale 5 aprile 2017, n. 18. Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.

(B.U. 14 aprile 2017, n. 16)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL /11/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 13 DICEMBRE 2017, N. 72

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;
2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il d.lgs. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni;
3. La Corte costituzionale, con la sentenza 153/2013, ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il d.lgs. 68/2011, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote

del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;

4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il d.l. 83/2014, il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

5. Alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della l.r. 45/2012, è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire;

6. A tali fini, rispetto alla disciplina della l.r. 45/2012, sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal d.lgs. 68/2011, con priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";

7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1. Oggetto

1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).

Art. 2. Destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:

a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) persone fisiche esercenti attività commerciali;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

Art. 3. Progetti di intervento finanziabili

1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PAESAGGISTICO, PROPOSTA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.310 del 12/04/2007
- Relatore: Francesco Teresi - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: La proposta contenuta nel verbale di Commissione Provinciale per la tutela di bellezze naturali e panoramiche indirizzata al competente Assessorato regionale, di sottoporre a vincolo paesaggistico, come bellezza individuata ai sensi dell'art. 1, punto 1, della l. 1497/39 e dell'art. 9, 2° comma, del R.D. 1357/40, (nella fattispecie la parte del territorio interessato dall'affioramento del dicco basaltico di Grotta S. Giorgio, in territorio del Comune di Catania) è atto endoprocedimentale che non implica di per sé alcuna imposizione di vincolo; il ricorso avverso tale atto è da ritenersi pertanto inammissibile.

Estratto: «Come rilevato dall'appellante amministrazione l'originario ricorso è stato proposto avverso un atto endoprocedimentale, quale è il verbale n. 56 del 25.11.1995 della Commissione Provinciale per la tutela di bellezze naturali e panoramiche di Catania, che conteneva soltanto una proposta indirizzata al competente Assessorato regionale, di sottoporre a vincolo paesaggistico, come bellezza individua, ai sensi dell'art. 1, punto 1, della l. 1497/39 e dell'art. 9, 2° comma, del R.D. 1357/40, la parte del territorio interessato dall'affioramento del dicco basaltico di Grotta S. Giorgio, in territorio del Comune di Catania e di proprietà della Società appellata. Trattandosi, pertanto, di una proposta che non implicava di per sé alcuna imposizione di vincolo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.»

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1198 del 24/07/2014 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'art. 146, comma 12, del d.lgs. 422004, nel disporre che l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, costituisce una nuova frontiera dell'azione a suo tempo introdotta tramite il noto "chiunque" della disciplina edilizia, cosicché l'eventuale lettura restrittiva, in analogia alle opzioni più rigorose in termini di interesse all'impugnativa edilizia, si scontra prima facie con la chiara indicazione legislativa.

Estratto: «2. Preliminarmente, sono infondate le eccezioni formulate dalle difese resistenti in termini di inammissibilità per difetto di interesse. Infatti, in linea di fatto l'intervento contestato comporta l'ampliamento e trasformazione di un tratto di strada posto nelle immediate vicinanze degli immobili degli odierni ricorrenti, i quali dichiarano di utilizzarlo in

parte anche per accesso alternativo alle relative proprietà, in asserito contrasto con la disciplina di piano del parco vigente nell'area che coinvolge tutti gli immobili de quibus.2.1 In linea di diritto, da un lato va ribadito che in materia edilizia la mera vicinitas, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio è sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente anche allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 30942014 e Tar Liguria n. 12572013). Inoltre, costituisce jus receptum il principio per cui, in termini di concreto interesse al ricorso, i proprietari di immobili posti in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un titolo di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico ed ambientale della zona, né è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 30552013 e 24882013, Tar Liguria n. 342013). Nel caso di specie l'immediata vicinanza e l'identità del contesto territoriale ed urbanistico è indiscutibile, come emerge dalla documentazione cartografica, fotografica ed anche progettuale versata in atti; analogamente, il medesimo contesto paesaggistico è reso evidente dalla vicinanza dei luoghi, cosicché la presunta violazione delle norme di tutela è, nel vigente ordinamento, censurabile da parte dei proprietari soggetti alle medesime regole – in quanto proprietari di immobili nella medesima area - e che dalla modifica contestata potrebbero subire un danno, sia diretto che indiretto in termini anche di deprezzamento economico.2.2 Dall'altro lato, sussiste all'evidenza l'interesse alla contestazione circa l'eventuale rispetto delle norme dettata a tutela delle peculiarità del contesto, avente i caratteri di pregio dell'area vincolata, di cui fanno parte sia gli immobili di parte ricorrente che quelle di parte resistente. In proposito, va evidenziato che l'art. 146, proprio per il tenore letterale del comma 12 ("L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse ") costituisce una nuova frontiera dell'azione a suo tempo introdotta tramite il noto chiunque della disciplina edilizia. Cosicché la lettura restrittiva proposta dalle parti resistenti, in analogia alle opzioni più rigorose in termini di interesse all'impugnativa edilizia, si scontra prima facie con la chiara indicazione legislativa.»

GIUDIZIO --> SILENZIO --> ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1091 del 10/09/2014 - Relatore: Maria Colagrande -
Presidente: Sergio Conti

Sintesi: **Se il Comune non trasmette l'istanza di autorizzazione paesaggistica alla Sovrintendenza, come suo obbligo ex art. 146 d.lgs. 42/2004, entro i quaranta giorni**

successivi alla ricezione della documentazione integrativa, l'arresto subito dal procedimento è giustiziabile ex art. 31 c.p.a. del Comune.

Sintesi: E' inadempiente all'obbligo di provvedere il Comune che, nonostante la trasmissione degli atti alla Sovrintendenza, in seguito allo spirare di tutti i termini a provvedere previsti dall'art. 146 d.lg. 42/2004 non provvede a convocare la conferenza dei servizi (se la Sovrintendenza non ha reso parere) o ad assumere il provvedimento conclusivo, conforme al parere o in piena autonomia, secondo il caso che detto parere sia stato adottato oppure no.

Estratto: «Rileva, in punto di fatto, che non risulta agli atti del giudizio la nota di trasmissione dell'istanza alla Sovrintendenza da parte del Comune - della quale la ricorrente avrebbe dovuto avere contestuale notizia - decorrendo, dalla data di detta trasmissione, il termine perentorio di quarantacinque giorni entro il quale la Sovrintendenza avrebbe dovuto esprimere il parere vincolante. Pertanto, se il Comune non ha provveduto a trasmettere l'istanza alla Sovrintendenza, come suo obbligo, entro i quaranta giorni successivi alla ricezione della documentazione integrativa (depositata dalla ricorrente il 20.2.2014), il procedimento ha subito un arresto a causa del comportamento omissivo, giustiziabile ex art. 31 c.p.a. del Comune. Se invece il Comune ha provveduto a trasmettere l'istanza entro il 1 aprile 2014 (cioè entro il quarantesimo giorno decorrente dal 20.2.2014, data del deposito dei documenti richiesti alla ricorrente a completamento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica) è agevole dedurre che i termini successivi per l'adozione degli ulteriori atti - erano ormai tutti scaduti alla data (7 luglio 2014) in cui, costituendosi in giudizio, il Comune ha affermato di essere in attesa delle determinazioni dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Nel primo caso il Comune, non trasmettendo l'istanza alla Sovrintendenza, sarebbe venuto meno all'obbligo di dare impulso al procedimento ex art. 146 d.lg. 42/04, nel termine di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, con la conseguenza che legittimamente il ricorrente lamenta un arresto procedimentale o quanto meno un ritardo, che costituisce inadempimento all'obbligo di provvedere. Parimenti di inadempimento del Comune si tratta se, nonostante la trasmissione degli atti alla Sovrintendenza, il Comune stesso non ha provveduto a convocare la conferenza dei servizi (se la Sovrintendenza non ha reso parere) o ad assumere il provvedimento conclusivo, conforme al parere o in piena autonomia, secondo il caso che detto parere sia stato adottato oppure no. Infatti il Comune, che si difende affermando di attendere a tutt'oggi l'adozione dell'autorizzazione da parte di un suo Ufficio (Settore piani e programmi urbani - Responsabile dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche), di fatto ammette un'inerzia a sé imputabile - che si aggiunge al ritardo ingiustificabile dello scambio di note fra uffici diretti dalla stessa persona fisica, di cui si è detto - essendo ad oggi spirati tutti i termini a provvedere previsti dall'art. 146 d.lg. 42/2004 per l'adozione, da parte del Comune, dei necessari atti di impulso e provvedimentali, onde soddisfare l'interesse del ricorrente, meritevole di tutela, di ottenere un provvedimento espresso sull'istanza di rilascio del permesso per costruire.»

OPERE ED INTERVENTI --> ALTEZZE E VOLUMI --> VOLUMETRIA --> AI FINI PAESAGGISTICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3925 del 12/06/2019 - Relatore: Davide Ponte -
Presidente: Giancarlo Montedoro

Sintesi: In merito alla consistenza del manufatto, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

Sintesi: Mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece assume comunque una rilevanza e determina una possibile alterazione dello stato dei luoghi. Questo vale per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l'attività edilizia, perciò anche la realizzazione di volumi seminterrati e di muri di contenimento, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l'alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.

Sintesi: Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesaggistici è utile il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico.

Estratto: «2.1 In ordine al primo ordine di motivi di appello, quello oggetto di contestazione risulta qualificabile, a fini paesaggistici in esame, alla stregua di un volume, comportante un nuovo ingombro in area paesaggisticamente vincolata. È altresì utile, nel senso che crea un utilizzo diverso e favorevole dell'area coinvolta, oltre ad impattare direttamente sull'estetica del manufatto soggetto a vincolo. In termini generali, in merito alla consistenza del manufatto, va ribadito che, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 19 settembre 2018 n. 5466, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 4079, e 12 febbraio 1997, n. 102). Al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece assume comunque una rilevanza e determina una possibile alterazione dello stato dei luoghi. Questo vale dunque per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l'attività edilizia, perciò anche la realizzazione di volumi seminterrati e di muri di contenimento, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l'alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 2 settembre 2013 n. 4348). I principi predetti si fondano su di un dato normativo tanto chiaro nelle espressioni letterali quanto nelle finalità perseguite. L'art. 146, comma 4, d.lgs. 42 cit. stabilisce che "...Fuori dai casi di cui all'articolo

167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi".A sua volta il comma 4 dell'art. 167 dispone che "L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesaggistici è utile il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3732 del 03/06/2019 - Relatore: Dario Simeoli -
Presidente: Sergio Santoro

Sintesi: Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Estratto: «- l'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, «fatto salvo quanto previsto al comma 4»;- l'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento;- il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato;- segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4);- l'accertamento di compatibilità, peraltro, è subordinato al positivo riscontro della Soprintendenza e al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;- secondo l'orientamento più volte espresso dalla Sezione (sentenze n. 3579 e n. 5066 del 2012; n. 4079 del 2013; n. 3289 del 2015), il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;- ebbene, la costruzione di un nuovo fabbricato, del tutto differente dal precedente per sagoma, volume e materiali costruttivi, non ricade in nessuna delle suddette previsioni eccezionali;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2290 del 08/04/2019 - Relatore: Davide Ponte -
Presidente: Diego Sabatino

Sintesi: Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume. Al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili, ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi.

Sintesi: La realizzazione di volumi seminterrati e di muro di contenimento, può essere considerata rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tale essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l'alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.

Estratto: «4.2 Sul secondo versante assume rilievo dirimente l'orientamento, condiviso dal Collegio, a mente del quale l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5989). Ciò a maggior ragione non può che valere in relazione ad attività abusiva, rispetto alla quale le considerazioni svolte dalla sentenza appellata in merito all'eccezionalità delle relative previsioni appaiono pienamente condivisibili e coerenti agli orientamenti consolidati di questo Consiglio.5. In termini generali, in merito alla consistenza del manufatto, va ribadito che, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 19 settembre 2018 n. 5466, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 4079, e 12 febbraio 1997, n. 102). Al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi. Questo vale dunque per i volumi non considerati normalmente rilevanti per l'attività edilizia, perciò anche la realizzazione di volumi seminterrati e di muro di contenimento, possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l'alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 2 settembre 2013 n. 4348).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2056 del 28/03/2019 - Relatore: Silvestro Maria Russo -
Presidente: Diego Sabatino

Sintesi: Il divieto d'incremento dei volumi esistenti, imposto a tutela del paesaggio, rende impossibile realizzare ogni nuova fabbrica che dia luogo a volumi, senza che sia possibile distinguere tra un volume tecnico ed un altro tipo di volume, donde, in tal caso, il divieto

di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria ai sensi dell'art. 167, co. 4 del D.lgs. 42/2004.

Estratto: «7. 1. – Se poi tal costruito serve, come pare dalla serena lettura della consecutività dell'argomento rispetto a quelli testé respinti, per dimostrare che il casotto in muratura, destinato ad alloggiare il serbatoio dell'acqua, sfugga a sua volta alla sanzione ripristinatoria, l'argomento è infondato. Ora, detta opera misura m 5,20 per m 2,60, con copertura a tetto in legno a falda unica d'altezza da m 1,80 a m 2,50. Al riguardo, l'appellante afferma che si tratti d'una «... minima struttura (che) ...costituisce un impianto tecnico...(ossia un) ..."volume tecnico", consistendo in un opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata unicamente a contenere impianti serventi... di una costruzione principale per esigenze funzionali dell'abitazione ...». Sul punto, è jus receptum (cfr. Cons. St., VI, 4 gennaio 2016 n. 19; id., 13 marzo 2017 n. 1155; id., 17 maggio 2017 n. 2348; cfr., ancora da ultimo, id., 8 gennaio 2019 n. 180) il principio secondo cui necessita del permesso di costruire la realizzazione di un'opera edilizia autonoma che, comportando un mutamento nell'assetto dei luoghi e una trasformazione del territorio, risulta priva del carattere pertinenziale, gli elementi propri di quest'ultimo essendo, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto (nel senso che questo dev'essere d'entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio) e, dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra questo e la cosa principale (nella specie l'abitazione) tale per cui l'uno sia parte integrante e necessaria della seconda, in modo da non poterli separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. Non è chi non veda come un manufatto del genere di quello abusivamente realizzato dall'appellante sia non solo di rilevanti dimensioni, ma soprattutto *ictu oculi* (e, certamente, neppure giustificato in concreto nel ricorso in epigrafe, a fronte d'una così significativa trasformazione del territorio) non congruente con l'abitazione principale, anche dopo tutte le illecite trasformazioni. Né è possibile predicare la riconoscibilità, verso quel che s'appalesa un vero e proprio vano distinto ed in pratica autonomo rispetto all'abitazione principale, della natura di volume tecnico, perché essa non si riscontra affatto nei confronti di quei vani che, per dimensioni e scopi, non siano coesenziali in modo immediato e diretto all'opera principale. Invero, è volume tecnico solo quello realizzato, comunque con consistenza volumetrica del tutto contenuta e senza possibili alternative, per finalità tecnico-funzionali dell'edificio (con riguardo a impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possano esser ubicati all'interno di questo e che siano del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 1° dicembre 2014 n. 5932; id., 29 gennaio 2015 n. 406; id., 16 giugno 2016 n. 2658; id., 11 luglio 2016 n. 3059). Inoltre, è di tutta evidenza che, se vi fosse stato veramente, il ripristino dell'originaria destinazione del locale terraneo a deposito, di tal "volume tecnico" non vi sarebbe stato certo bisogno, essendo possibile allocare nel locale deposito l'impianto e le attrezzature tecniche da inserire nel casotto. 7. 2. – È appena da aggiungere, al di là di quel che reputa l'appellante, che il divieto d'incremento dei volumi esistenti, imposto a tutela del paesaggio, rende impossibile realizzare ogni nuova fabbrica che dia luogo a volumi, senza che sia possibile distinguere tra un volume tecnico ed un altro tipo di volume, donde, in tal caso, il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria ai sensi dell'art. 167, co. 4 del D.lgs. 42/2004 (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 19 settembre 2018 n. 5463).»

effettivamente fruibili dalla generalità dei consociati e non, invece, estremamente circoscritti o godibili da pochi, il vincolo in questione essendo imposto nell'interesse della collettività e non di una ristretta cerchia di beneficiari. Inoltre, la stessa p.a. non avrebbe potuto legittimamente omettere di tenere nel debito conto gli oneri per il privato scaturenti dalla radicale modificazione della situazione giuridico-fattuale che si andava delineando. Nel momento in cui l'amministrazione dei beni culturali viene ad imporre un vincolo indiretto di carattere assolutamente preclusivo della realizzazione di nuove costruzioni, non può, infatti, non tenere conto delle differenziate situazioni di affidamento in atto; come dianzi cennato, altro è, infatti, intervenire, con vincolo preclusivo, in un ambito edificabile in cui i proprietari delle aree non abbiano ancora promosso alcuna iniziativa edificatoria; altro intervenire in un ambito edificabile in cui il proprietario abbia non solo già promosso, ma portato a conclusione l'iter procedimentale volto al conseguimento del permesso di costruire e questo gli sia stato, come nella specie, già rilasciato previa specifica considerazione della compatibilità paesaggistica. In tal caso, infatti, deve ritenersi consolidata una situazione di legittimo affidamento che non può consentire all'amministrazione neppure di trascurare gli interessi economici che hanno indotto a promuovere l'iniziativa edificatoria. Di tale pregiudizio l'amministrazione, nella specie, non si è assolutamente fatta carico, non potendosi ritenere, in qualche misura, riequilibratrice di tale oggettivo pregiudizio l'affermazione (contenuta, come detto, solo nella comunicazione di avvio del procedimento) secondo cui le cubature non realizzate sarebbero state compensate su aree esterne a quella di tutela indiretta; ciò in quanto trattasi di affermazione generica (neppure reiterata in sede di apposizione del vincolo indiretto), non in grado di vincolare il Comune al rilascio di nuovi titoli edificatori (e salve le problematiche relative alla compatibilità urbanistica di tali interventi edificatori esterni al vincolo e alla zona di espansione attualmente prevista) e che, inoltre, avrebbe una ricaduta, sul piano commerciale di interesse dell'odierna appellante, certamente negativa; né, del resto, data la tipologia del provvedimento adottato, sono state previste misure indennitarie che tenessero conto delle peculiarità della fattispecie.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON TITOLO PAESAGGISTICO

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.6997 del 15/07/2013 - Relatore: Stefania Santoleri -
Presidente: Linda Sandulli

Sintesi: Non esiste alcuna norma che imponga di acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 in seno al procedimento di v.i.a..

Sintesi: L'acquisizione della valutazione del profilo paesaggistico in seno alla v.i.a. costituisce una semplificazione procedimentale al fine di accelerare la conclusione del procedimento, e riguarda i soli casi in cui la v.i.a. sia in corso: pertanto, - in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo contempli - non può riguardare i casi in cui il procedimento VIA si sia concluso costituendo, altrimenti, un aggravamento procedimentale contrastante con i principi di celerità ai quali risulta informata la materia.

Estratto: «Infine la tesi del Comune secondo cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/04 non avrebbe potuto svolgersi al di fuori del procedimento di VIA non ha alcun fondamento normativo e si appalesa del tutto irragionevole. L'acquisizione della valutazione del profilo paesaggistico in seno alla VIA costituisce una semplificazione procedimentale al fine di accelerare la conclusione del procedimento, e dunque riguarda i soli casi in cui la valutazione di impatto ambientale sia in corso: ne consegue che - in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo contempli - non può riguardare i casi in cui il procedimento VIA si sia concluso costituendo, altrimenti, un aggravamento procedimentale contrastante con i principi di celerità ai quali risulta informata la materia. Anche la previsione contenuta nel P.T.P.R. riguarda i soli casi di autorizzazione paesaggistica preventiva e non anche l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04 che concerne l'intervento già realizzato.»

TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6490 del 19/11/2018 - Relatore: Daniela Di Carlo -
Presidente: Fabio Taormina

Sintesi: La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano in vista della tutela integrata del territorio: ciò, del resto, è confermato dalla stessa relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest'ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.

Estratto: «9.3. Infondato è pure il motivo concernente l'asserita violazione o falsa applicazione dell'art. 48 delle N.A. del PUC di Genova. Del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la mancata stipulazione della garanzia fideiussoria per la conservazione o la nuova piantumazione delle essenze arboree: per un verso, infatti, lo stato di abbandono in cui è stata fatta cadere l'area interessata dall'intervento edilizio non vale a negarne la natura di area verde, giacché un tempo facente parte di un più ampio compendio immobiliare destinato a parco di un'antica villa; per un altro verso invece, il principio di tutela ambientale, pur contenuto in una disciplina di natura edilizio-urbanistica, non avrebbe dovuto essere svalutato in sede di istruttoria procedimentale per il rilascio del titolo di assenso paesaggistico, giacché le due discipline (quella urbanistica e quella paesaggistica) si completano in vista della tutela integrata del territorio. Ciò, del resto, è confermato dalla stessa relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest'ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.4768 del 18/07/2018 - Relatore: Renata Emma Ianigro
- Presidente: Paolo Passoni

Sintesi: Per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell'art. 22 comma 6 d.p.r. n. 380/2001 in tema di

interventi subordinati a denuncia di inizio attività, occorre acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.

Estratto: «In ragione della mancanza del permesso di costruire e della conseguente abusività dell'opera, l'applicazione della sanzione demolitoria è doverosa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) in quanto, come disposto dal successivo art. 32 co. 3 del medesimo T.U., qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come "variazione essenziale" e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell'art. 31 co. 1, T.U. ed. cit. (art. 32 co. 3 T.U. ed.: "gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali").2.7 Di qui consegue che, anche volendo accedere alla prospettazione difensiva, non condivisa dal Collegio, circa l'assentibilità delle opere de quibus tramite l'istituto della denuncia di inizio attività, appare di tutta evidenza che, per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell'art. 22 comma 6 d.p.r. n. 380/2001 in tema di interventi subordinati a denuncia di inizio attività, occorre acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, che nella specie non risulta peraltro mai favorevolmente emesso.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1808 del 21/03/2018 - Relatore: Davide Ponte -
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l'autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso.

Estratto: «Considerato in diritto:- che l'appello sia infondato;- che, in linea di diritto, la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte avuto cura di chiarire, nel differenziare le valutazioni di natura paesistico - ambientale e quelle di carattere urbanistico - edilizio, che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l'uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e, l'altro, in termini di sua conformità urbanistico - edilizia" (Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre, n. 8260) ed anche "con diversi e separati procedimenti, l'uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e l'altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia" (Cons. Stato Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234, sez. VI 30 ottobre 2017 n. 5016);- che in tale ottica va quindi ribadito che all'Autorità preposta a rilasciare il titolo o l'assenso paesaggistico è precluso effettuare una mera valutazione di compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistico - edilizia demandata in via propria e primaria all'amministrazione comunale;- che la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell'urbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse; - che la funzione dell'autorizzazione paesaggistica è, infatti, quella di verificare la compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza

di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l'autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso;- che in ragione della funzione dell'autorizzazione paesaggistica, volta ad accertare in concreto la sola compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi, nel caso di specie gli uffici ministeriali, lungi dal rendere il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell'istanza di condono, hanno espresso valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia dei manufatti, nonché di condonabilità degli stessi, al di fuori dei delicati e rilevanti ambiti affidatigli ex lege;- che nessun rilievo possono assumere nella presente fattispecie le considerazioni innovative svolte dalla difesa erariale in ordine ai paventati limiti della sanatoria paesaggistica, sia in quanto non coerenti alla questione controversa (relativa ad una domanda di condono ai sensi della relativa legge speciale del 2003), sia a fronte del tradizionale principio che vieta l'integrazione della motivazione in giudizio; - che al riguardo la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 08 settembre 2017 n. 4253 e sez. V 27 giugno 2017 n. 3136);- che nulla va disposto in tema di spese di lite a fronte della mancata costituzione di parte appellata.»

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA SEZIONE II n.421 del 19/02/2018 - Relatore: Andrea Pannone - Presidente: Gerardo Mastrandrea

Sintesi: Il permesso di costruire rilasciato in contrasto con quanto statuito nel provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo, ma esso, fino all'eventuale annullamento, rimane pienamente efficace.

Sintesi: L'autorizzazione paesaggistica non costituisce l'unico presupposto per il rilascio del permesso di costruire.

Estratto: «B) Osserva questa Sezione del Consiglio di Stato che il comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 qualifica l'autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Da ciò ne deriva che il bene finale della vita che il richiedente intende conseguire è il permesso di costruire che, nel caso di specie, è stato rilasciato alla ricorrente. Principio cardine dell'ordinamento amministrativo è il riconoscimento della piena efficacia anche ai provvedimenti illegittimi. L'amministrazione richiedente non può che considerare illegittimo il permesso di costruire rilasciato alla ricorrente perché in contrasto con quanto statuito nel provvedimento prot. n. 17726 del 1° ottobre 2012, di diniego di autorizzazione. Ma il permesso di costruire rimane pienamente efficace perché esso, atto di autorità comunale, non può essere annullato dal Ministero richiedente; né la sua caducazione può conseguire automaticamente da un eventuale rigetto del ricorso in esame, sia perché l'autorizzazione paesaggistica non costituisce l'unico presupposto per il rilascio del permesso di costruire, sia perché il Consiglio di Stato, in sede giustiziale, non può annullare un provvedimento favorevole al medesimo ricorrente.»

Sintesi: L'art. 146 d. lgs. 42/2004 circoscrive il numero di quanti possono richiedere l'autorizzazione paesaggistica a coloro che del bene hanno la disponibilità materiale ovvero a coloro che del bene debbono avere disponibilità materiale, pena la inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale.

Sintesi: Il comodatario è legittimato a chiedere l'autorizzazione paesaggistica.

Estratto: «Il Tribunale osserva - in disparte da ogni ulteriore profilo pertinente all'ambito valutativo affidato alla Soprintendenza nel nuovo regime di rilascio dell'autorizzazione paesistica (e non senza evidenziare che, nel caso di specie, l'autorità tutoria nulla ha detto in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento programmato) - che la disposizione di cui al primo comma dell'art.146 D.Lgs. n.42/2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, indicandoli ne "i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico . . ." ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la res, oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale (cfr. T.A.R. Napoli, III, 9 novembre 2010 n..23672).La norma in parola, proprio perché dettata in relazione ad una (futura) attività manipolativa del bene protetto, circoscrive il numero di quanti possono richiedere l'assenso al compimento del facere - altrimenti illegittimo - a coloro che del bene hanno la disponibilità materiale ovvero, secondo un'interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale, fatta propria da questa Sezione in una recente pronuncia (cfr. sent. n.457/2010), a coloro che del bene debbono avere disponibilità materiale, pena la inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale (è il caso del creditore che agisce in executivis per l'attuazione di un obbligo di facere, quale l'obbligo di demolire e/o arretrare un edificio - o parte di esso - realizzato in spregio delle distanze legali) .Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di rivestire la qualità di comodatario del bene, in virtù di contratto di comodato stipulato con scrittura privata del 03.06.2009 (cfr. copia in atti), e perciò di avere la titolarità di un diritto personale di godimento sul cespite ovvero di una situazione giudica soggettiva legittimante la richiesta di rilascio del titolo paesistico.»

TITOLO PAESAGGISTICO --> LIVELLO DI PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo -
Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: L'autorizzazione paesistica può e deve essere adottata solo sul progetto definitivo.

Estratto: «6.§.IV.5. Con la V rubrica si lamenta il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso di primo grado "de quo agitur", avendo il TAR ritenuto che: -- l'autorizzazione paesistica poteva essere adottata solo sul definitivo, dato che nella fase del progetto preliminare l'amministrazione si potrebbe limitare alla pronuncia di atti interlocutori riservandosi l'assenso definitivo alla fase seguente; -- che il parere negativo del Sovrintendente espresso con la nota del 20 dicembre 2000 dovrebbe ritenersi superato da quello favorevole pronunciato dallo stesso organo il 15 giugno 2006;-- che la contrarietà della Sovrintendenza all'approvazione progetto preliminare non poteva essere ritenuta una sorta di anticipazione delle ragioni che avrebbero potuto determinare l'annullamento alla

futura autorizzazione regionalen  avrebbe determinato alcun elemento ostativo alla prosecuzione del procedimento. Al contrario per la parte appellante: a) non   corretta l'interpretazione degli articoli 5 e 6 del d.p.r. n. 509 per cui la valutazione fondamentale dell'interesse paesistico ambientale potrebbe essere posposta al momento del progetto definitivo in quanto l'autorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 1497/1939, dovrebbe essere resa fino a quando si rivaluta il progetto preliminare (quale momento essenziale di ammissibilit  della successiva fase progettuale). Si richiama la pronuncia della IV Sezione di questo Consiglio n. 1768/2005 sulla funzione e sul funzionamento della conferenza dei servizi rispetto ai progetti ricadenti sul demanio; b) il Comune non avrebbe potuto disapplicare, nella specie, l'articolo 5 del d.p.r. n. 509/97, che demanda alla regione l'adozione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/1939, n  il comma 9, che impone la comunicazione dei provvedimenti al Ministero dei beni culturali e ambientali; c) l'interpretazione seguita dal TAR vanificavano la tutela dell'ambiente, dal momento che il progetto preliminare non avrebbe potuto essere dichiarato ammissibile senza una valutazione profilo ambientale; d) non risultano comunque provvedimenti interlocutori che rinviino a determinazione definitiva; e) non si poteva escludere la Sovrintendenza dall'esprimersi in materia, per cui l'intervento della stessa Sovrintendenza tramite la citata nota 20.12.2000 sarebbe stato adottato nell'esercizio di poteri surrogatori, di fronte all'inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del d.p.r. n. 509, cos  come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 18 ottobre 1996; f) l'arresto procedimentale della sovrintendenza del 20.12.2000 era compiutamente motivato e non poteva ritenersi sostituito dall'apodittico parere favorevole del 15 giugno 2006. L'assunto convince solo in parte. In primo luogo, come visto l'autorizzazione paesistica pu  e deve essere adottata solo sul progetto definitivo, che, per l'appunto, ai sensi dell'art. 16 della L. n.104/1994 (poi trasfuso nell'art. 93 del d.lgs. n.163/2006) ha proprio tale precipua finalit . La valutazione fondamentale dell'interesse paesistico ambientale non pu  che essere effettuata al momento del progetto definitivo. Diverso avviso deve esprimersi per quanto poi concerne la rilevanza del parere negativo della sovrintendenza del 20.12.2000, ma al riguardo per evitare ripetizioni si rinvia al punto sub 6. .IV.9.c.).»

TITOLO PAESAGGISTICO --> MANUFATTO PERTINENZIALE

TAR MARCHE n.23 del 07/01/2017 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: Ove vi sia alterazione dell'aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.lgs n. 42 del 2004), le pertinenze risultano soggette alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il che comporta che quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria  , comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica.

Estratto: «2 Nel merito, il ricorso   infondato. Non   contestato che il manufatto si trovi, come menzionato nel provvedimento ablatorio, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale, imposta con DM 16.5.1968. 2.1 Ci  comporta l'irrilevanza delle deduzioni di parte ricorrente relative al rispetto del limite del 20% della cubatura prevista della concessione edilizia, al carattere pertinenziale dell'opera e all'applicabilit  della sanzione ex art. 37 DPR 380 del 2001. 2.2 Ci  in forza dei costanti e condivisi principi giurisprudenziali per cui:- le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, si

considerano eseguite in totale difformità dalla concessione (artt. 7 e 20 della legge n. 47 del 1985) e, se costituenti pertinenze, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione; - fermo che in materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire pertinenza solo manufatti idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio, ove vi sia alterazione dell'aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.lgs n. 42 del 2004), le stesse risultano soggette alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il che comporta che quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica - interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire e, ancora una volta, soprattutto senza autorizzazione paesaggistica, allorché le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (si veda Tar Campania Napoli 20.2.2014, n. 1122 e la copiosa giurisprudenza ivi citata).

2.3 Nel caso in esame, l'opera abusiva, della superficie di 24 mq. e realizzata in legno, su piattaforma in calcestruzzo e con copertura in coppo-tegola laterizio costituisce, in tutta evidenza, un'alterazione dell'edificio originario.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.769 del 28/11/2016 - Relatore: Roberto Maria Bucchi -
Presidente: Carlo Taglienti

Sintesi: I manufatti pertinenziali realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico sono soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Estratto: «Visto, il ricorso notificato il 16 marzo 2010 e depositato il successivo 14 aprile con cui il sig. Alvaro Pitocco ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile dell'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Fiuggi ha ordinato la rimozione delle seguenti opere abusive realizzate su terreno distinto in catasto al Foglio 36, Mappale 254, in Zona E di P.R.G. all'interno dell'Oasi Naturale del Lago di Canterno: "Capannone con struttura portante in ferro e copertura in lamiera zincata, delle dimensioni in pianta di mt. 17,50 x 7 e altezza variabile da mt. 2,30 nella parte posteriore sino a mt. 3,50 nella parte anteriore; Muro in c.a. di lunghezza pari a mt. 17,50 e spessore cm 20, di altezza pari a mt. 1,00 con sovrapposte 4 file di blocchi in cemento per tutta la lunghezza e per un'altezza di ulteriori 80 cm circa"; Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere affermando: - che l'opera di cui si tratta oltre a essere precaria non comporta la trasformazione urbanistica del territorio; - che l'opera va ritenuta pertinenza non assoggettata a permesso di costruire posta a servizio della preesistente struttura inserita nel complesso agro-pastorale; - che in ogni caso trattasi di interventi relativi all'esercizio di attività agro-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non alterando l'assetto idrogeologico del territorio; Ritenuto, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto in quanto: - Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un manufatto di circa 122 mq per 3 di

altezza comporta una consistente trasformazione del territorio e dell'assetto edilizio anteriore e come tale necessita della previa acquisizione del permesso di costruire; peraltro, nella fattispecie, l'opera è stata realizzata all'interno di un'area sottoposta a tutela ambientale e pertanto occorre anche il relativo nulla osta;- Il manufatto non rientra nella nozione di pertinenza, la quale può sostenersi riguardo ad un'opera sfornita di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di volume e cubatura e comunque dotata di un volume minimo; La nozione di pertinenza edilizia, invero, in virtù della prevalenza degli interessi pubblici all'ordinato assetto del territorio e al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, presuppone anzitutto un dato fisico, riguardato nella scarsa consistenza volumetrica della cosa che si assume pertinenziale, di talché può riconoscersi la natura di pertinenza solo a manufatti esigui, di scarsissimo impatto urbanistico; Correlativamente non può far difetto un requisito teleologico, consistente nella circostanza che la cosa non possa essere oggetto di autonoma valutazione ed utilizzazione ma che esista e abbia una funzione solo in quanto sia a servizio e a completamento della cosa principale. - L'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 in presenza di manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo ambientale, rende doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titolo e non solamente gli interventi realizzati senza permesso di costruire; In particolare, vale appena osservare che le opere edilizie abusive 'realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, si considerano eseguite in totale difformità dalla concessione e, se costituenti pertinenze, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione; fermo che in materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire pertinenza solo manufatti idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio, ove vi sia alterazione dell'aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.l.vo n. 42 del 2004), le stesse risultano soggette alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; il che comporta che quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica (cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. IV 17 marzo 2015 n. 1591);»

TITOLO PAESAGGISTICO --> MANUFATTO PRECARIO

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.528 del 25/01/2017 - Relatore: Guglielmo Passarelli di Napoli - Presidente: Guglielmo Passarelli di Napoli

Sintesi: Le opere precarie e amovibili che alterano la sagoma e l'aspetto dell'edificio, e che dunque hanno un impatto sull'estetica e sul paesaggio, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica.

Estratto: «Come rilevato nell'ordinanza cautelare n. n. 1195/2016, mentre l'ingiunzione di demolizione sub a) in epigrafe (oggetto del ricorso introduttivo, sulla quale era intervenuta l'ordinanza cautelare di accoglimento), era fondata sul presupposto del difetto del titolo edilizio, l'ingiunzione di demolizione sub d) in epigrafe, adottata ai sensi dell'art. 167 Dlgs. n. 42/2004, risulta fondata sul diverso presupposto della assenza del titolo paesaggistico, a seguito della mancata coltivazione del procedimento per il rilascio in via postuma dello stesso - non avendo la parte, che pure aveva avviato lo stesso, con ciò riconoscendo la sua necessità, ottemperato alla richiesta di integrazione documentale. Ciò per un verso esclude l'esistenza di una violazione del giudicato cautelare; per altro verso rende il provvedimento

attualmente contestato un atto dovuto. Dunque, è in primo luogo infondata la prima censura del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.5.2015. Benché, secondo la prevalente giurisprudenza, non sia ammissibile l'integrazione della motivazione o la cd. motivazione postuma, quest'ultima è tuttavia ammessa quando il potere è vincolato (come indubbiamente accade nel caso di specie): in tal senso, tra le tante, Tar Campania, Napoli, VIII, 3259/2015. Né vale in contrario osservare che il bene non è vincolato: ad essere vincolato, sotto il profilo paesaggistico, è l'intero territorio della penisola sorrentina, e pertanto anche opere come quella in questione devono essere autorizzate dall'autorità preposta alla tutela di tale vincolo. Non vale neanche osservare che si tratta di opere precarie e amovibili che non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica. Si tratta infatti di opere che, comunque, alterano la sagoma e l'aspetto dell'edificio, e che dunque hanno un impatto sull'estetica e sul paesaggio.»

TITOLO PAESAGGISTICO --> MATERIALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5515 del 27/11/2017 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Sergio Santoro

Sintesi: Non si può considerare illogica o abnorme la valutazione di incompatibilità ambientale laddove i materiali adoperati per la struttura siano del tutto estranei al contesto.

Estratto: «- il primo motivo di appello proposto risulta infondato. Secondo costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. VI 7 settembre 2012 n.4747, ove l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica avvenga per difetto di motivazione, la Soprintendenza ha il potere di sottolineare il relativo vizio di eccesso di potere esponendo le ragioni di merito che rendono l'intervento non compatibile con i valori ambientali tutelati dal vincolo. Ciò si è verificato nel caso di specie, in cui a fronte di una motivazione limitata ad una generica assenza di danno ambientale (doc. 1 ricorrenti appellanti, cit., ove essa è riprodotta), la Soprintendenza ha espresso una propria valutazione. Quest'ultima non si può considerare illogica o abnorme, dato che effettivamente i materiali adoperati per la struttura sono del tutto estranei al contesto. Si deve solo aggiungere che l'asserita non visibilità dell'opera dalla pubblica via assume un rilievo limitato, poiché, in base alle stesse fotografie prodotte dai ricorrenti appellanti (doc. 7) essa è pur sempre visibile da un numero indeterminato di abitazioni vicine, sì che non si può dire che essa non faccia parte del paesaggio. Da ultimo, non rileva la circostanza che un abuso in ipotesi simile sia stato sanato (v. memoria ricorrenti appellanti 20 ottobre 2017 p.7). Va infatti ricordato il costante insegnamento giurisprudenziale per cui il legittimo operato dell'amministrazione non è inficiato dall'eventuale illegittimità della sua precedente condotta con riguardo a situazioni analoghe. L'eccesso di potere per disparità di trattamento si può infatti configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata: così fra le molte C.d.S. sez. VI 11 giugno 2012 n.3401;»

TITOLO PAESAGGISTICO --> MOTIVAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.7045 del 16/10/2019 - Relatore: Alessandro Maggio - Presidente: Sergio De Felice

individuazione del bene si riconosce che la bellezza dei luoghi si percepisce anche attraversandoli e che il valore identitario finora non è stato violato né irrimediabilmente compromesso dagli interventi di un'edificazione che seppure spontanea si pone in ambiti defilati ed appare suscettibile di recupero.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> FINALITÀ

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.7566 del 06/11/2019 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Giancarlo Montedoro

Sintesi: il tipo di vincolo da imporre ai sensi del d.lgs. 42/2004, artt. 131-159, non è necessitato a priori, ma dipende dalle finalità che in concreto si vogliono perseguire: quando, come avviene più di frequente, si intenda conservare la visuale, si imporrà la tutela dei beni paesaggistici; si potrà invece legittimamente imporre la tutela propria del bene culturale quando si intenda conservare non la visuale, ma la consistenza materiale dell'area, che rappresenti un'eredità storica. In tal senso, l'ampia estensione dell'area è irrilevante, perché la tutela dovrà estendersi fin dove del bene culturale esistano le caratteristiche.

Estratto: «11. Vanno per chiarezza sintetizzate le norme applicabili alla fattispecie, nei termini già delineati anche dal Giudice di I grado, che qui si condividono.11.1 Le norme in questione sono contenute all'interno del titolo I della parte terza del d. lgs. 42/2004, artt. 131-159, dedicato alla tutela e valorizzazione dei "beni paesaggistici", ove per "paesaggio" si intende, ai sensi dell'art. 131 commi 1 e 2, il "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" tutelato "relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali": in questo modo, all'evidenza, viene precisato e concretizzato il comma 2 dell'art. 9 Cost, per cui la Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".11.2 Il titolo in esame, all'art. 134 comma 1, considera tre distinte categorie di beni paesaggistici, ovvero alla lettera a) "gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico", categoria che rileva nel caso di specie, individuati con un provvedimento puntuale emesso all'esito del procedimento di cui agli artt. 138 e ss.; alla lettera b) le "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142, ovvero determinate parti del territorio per le quali la legge ritiene applicabile in via diretta il regime di protezione da essa previsto; infine, alla lettera c) gli "ulteriori immobili ed aree" individuati come "di notevole interesse pubblico" sottoposti alla tutela dei piani paesaggistici a sua volta previsti dalla legge.11.3 La giurisprudenza ha chiarito che i beni di cui all'art. 134 comma 1 lettera a), ovvero i beni culturali propriamente detti, e quelli di cui all'art. 134 comma 1 lettera c), ovvero i beni paesaggistici, rappresentano il risultato di "strumentazioni tra loro parallele e differenziate", poiché "la tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura", mentre invece "la tutela dei beni culturali immobili riguarda .. non visuali ma cose, in genere manufatti". Sono oggetto quindi di tutela in tal senso le "realizzazioni dell'uomo" che possono essere completamente artificiali, come nel caso degli edifici, ovvero essere costituite da "dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani" come "caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno" rappresentate ad esempio da parchi e giardini. In tal

caso, la componente naturalistica rimane quantitativamente dominante, ma ciò non esclude la possibilità di apporre il vincolo perché si tratta pur sempre di tutelare “l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida”. In tal senso, C.d.S. sez. VI 3 luglio 2012 n.3893, da cui le citazioni.11.4 Della categoria più generale dei beni culturali fanno poi parte le due specie che rilevano ai fini di causa, ovvero come si è detto i “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, ai sensi della lettera c) dell’art. 136, nonché “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo.11.5 La giurisprudenza ha chiarito che l’individuazione di un bene culturale, sia in generale sia in particolare, per quanto qui interessa, nel caso in cui si tratti di delimitare i confini di una zona da sottoporre a vincolo quale bellezza d’insieme, costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità solo in caso di manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà dei risultati; nel caso che interessa non ricorre poi arbitrarietà per il solo fatto che non ogni singolo elemento compreso nell’area considerata presenta i caratteri della bellezza naturale, dato che appunto si tratta di tutelare l’insieme: così per tutte C.d.S. sez. VI 7 marzo 2016 n.914, citata anche dal Giudice di I grado e pronunciata in un caso consimile, nonché sez. VI 14 ottobre 2015 n.4747, in termini più generali.11.6 Sempre la giurisprudenza si è poi occupata del caso che qui rileva, ovvero dell’ipotesi in cui si intenda vincolare una porzione di territorio particolarmente estesa, ed ha affermato che il tipo di vincolo da imporre anche in questo caso non è necessitato a priori, ma dipende dalle finalità che in concreto si vogliono perseguire: quando, come avviene più di frequente, si intenda conservare la visuale, si imporrà la tutela dei beni paesaggistici; si potrà invece legittimamente imporre la tutela propria del bene culturale quando si intenda conservare non la visuale, ma la consistenza materiale dell’area, che rappresenti un’eredità storica. In tal senso, l’ampia estensione dell’area è irrilevante, perché la tutela dovrà estendersi fin dove del bene culturale esistano le caratteristiche: in tal senso, la citata C.d.S. 3893/2012, relativa al vincolo di tutto il complesso dei laghi di Mantova, nonché C.d.S. sez. VI 29 gennaio 2013 n.533, citata già dal Giudice di I grado e relativa ad un caso del tutto analogo al presente, ovvero al vincolo dell’ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina, esteso a tutta l’area “avente le caratteristiche del richiamo identitario”.12. Applicando i principi sopra delineati al caso di specie, va respinto l’unico motivo di appello dedotto, centrato sulla presunta irragionevolezza del vincolo in quanto apposto sul terreno della ricorrente appellante. Quanto essa sostiene risponde parzialmente al vero, nel senso che effettivamente tale terreno, che come si è detto confina con il lato ovest del rettangolo di Torre Maggiore e la divide dalla campagna non ancora urbanizzata, non è completamente privo di costruzioni, dato che ospita due capannoni. E’ però altrettanto vero che, ove si consentisse di sostituire tali capannoni con un impianto di tipo diverso – e di impatto sicuramente maggiore, trattandosi di un impianto di compostaggio rifiuti- si otterrebbe il risultato di compromettere ulteriormente l’area, all’evidenza sganciando definitivamente il complesso di Torre Maggiore dal contesto della campagna alla quale essa si riferiva. In tal senso, la scelta dell’amministrazione appare non irragionevole, alla luce della giurisprudenza, richiamata anche dal Giudice di I grado, secondo la quale l’avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non costituiscono ragione sufficiente per escludere l’imposizione di un vincolo, che in sintesi va a limitare i danni ulteriori e a proteggere quanto rimasto dell’originaria bellezza: in tal senso, C.d.S. sez. VI 11 giugno 2012 n.3401 e 15 giugno 2011 n.3644. Va solo

precisato che nel contesto l'espressione "degrado" di un sito va intesa in senso estetico e naturalistico, come oggettiva compromissione del valore che il sito stesso possiede, indipendentemente dal fatto che essa sia avvenuta per mezzo di un abuso ovvero per mezzo di un intervento a suo tempo legittimo, come la costruzione dei capannoni descritti, che non consta essere avvenuta in abuso, ma non rileva comunque ad impedire il vincolo.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1389 del 29/11/2017 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Roberto Politi

Sintesi: Il vincolo paesistico non può essere utilizzato per reintrodurre caratteristiche costruttive del passato, rispetto alle quali sia ormai intervenuta una soluzione di continuità. Dalla finalità conservativa si passerebbe infatti a quella restaurativa, in contrasto con la funzione del vincolo, che crea effetti conformativi da interpretare e applicare all'interno di una realtà storicizzata e in continua evoluzione.

Estratto: «12. Risultano invece condivisibili gli argomenti del ricorso che fanno leva sul travisamento del vincolo paesistico e sul difetto di proporzionalità. 13. In primo luogo, occorre sottolineare che il potere della Soprintendenza (e della Commissione per il Paesaggio) di cancellare interamente i diritti edificatori previsti dalla pianificazione urbanistica (nello specifico fondati anche sul bonus edificatorio della LR 13/2009) è estremamente limitato. L'opzione zero è infatti uno strumento del tutto residuale, che può essere esercitato solo dopo che sia stata esclusa in concreto, nel contraddittorio con i privati, la possibilità di effettuare l'intervento edilizio con modalità diverse e meno impattanti. 14. Non è possibile ricostruire astrattamente, a partire da una nozione onnicomprensiva di paesaggio estesa non solo allo scenario naturale ma anche a ogni elemento inserito nello stesso, una pianificazione ideale contrapposta a quella stabilita dai comuni. Il contenuto del vincolo paesistico deve invece essere individuato e circoscritto con precisione, sulla base del titolo specifico. Un vincolo di natura ambientale riferito ex lege a intere zone del territorio non è idoneo a trasformarsi in un vincolo di tipo culturale sui singoli edifici, e tantomeno in un vincolo storico-monumentale. 15. Parimenti, non è possibile utilizzare il vincolo paesistico per reintrodurre caratteristiche costruttive del passato, rispetto alle quali sia ormai intervenuta una soluzione di continuità. Dalla finalità conservativa si passerebbe infatti a quella restaurativa, in contrasto con la funzione del vincolo, che crea effetti conformativi da interpretare e applicare all'interno di una realtà storicizzata e in continua evoluzione. 16. In questo quadro, appare decisiva la circostanza che il tetto dell'edificio del ricorrente fosse in origine a due falde, e che l'inserimento della copertura a padiglione risalga al periodo 1980-1984. Solo con la realizzazione di tale copertura, infatti, si è accentuata l'impressione visiva della presenza di due corpi di fabbrica aggregati, grazie alla giustapposizione di un tetto a padiglione e di un tetto a capanna. Si tratta però della conseguenza secondaria di un intervento di ristrutturazione non lontano nel tempo, e condotto con finalità non filologiche (principalmente con l'obiettivo di ridurre i costi e di non rendere di fatto abitabile il sottotetto, come chiarito dal ricorrente nelle osservazioni del 3 luglio 2012). 17. Non è quindi possibile individuare nell'edificio con la forma attuale un manufatto isolato di antica formazione da conservare come elemento di pregio paesistico. In realtà, il richiamo da parte della Soprintendenza a tale categoria (codificata a livello regionale nel paragrafo 1.4.1.2 della DGR 22 dicembre 2011 n. 9/2727) appare improprio, mancando sia l'elemento storico sia una precisa connessione con altri edifici situati nel medesimo contesto. Sotto quest'ultimo

profilo, al contrario, l'ambito territoriale risulta ormai condizionato dall'area artigianale e dall'impianto fotovoltaico. 18. Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità, residua alla Soprintendenza solamente il potere di introdurre prescrizioni limitative o mitigative sugli elementi di dettaglio del progetto, nonché sulla scelta dei materiali e dei colori, per attenuare il significato innovativo delle modifiche e armonizzarle con il resto dell'edificio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2000 del 12/04/2013 - Relatore: Claudio Boccia -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: L'Amministrazione competente non deve necessariamente individuare i singoli interventi potenzialmente lesivi del bene assoluto del paesaggio, essendo sufficiente l'assenza di adeguata tutela paesaggistica in cui versa il territorio e la correlata necessità di garantirne la conservazione da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche a giustificare l'apposizione del vincolo stesso.

Estratto: «Non rileva in contrario la circostanza che la stessa Soprintendenza, in sede di conferenza di pianificazione del 2003, abbia manifestato il suo apprezzamento nei confronti dello strumento edilizio, mentre poi lo ha ritenuto insufficiente per la tutela del paesaggio: nella fase precedente, la Soprintendenza ha tenuto in considerazione i soli "aspetti storico-architettonici di specifica competenza" del Comune, che certamente non esauriscono i profili di tutela relativi alla salvaguardia complessiva del paesaggio. D'altra parte, il vincolo paesaggistico può sempre essere imposto dopo l'approvazione di uno strumento urbanistico, ben potendo l'Amministrazione competente - regionale o statale - rafforzare la tutela del territorio, per considerazioni di carattere paesaggistico. Quanto appena esposto risulta, infatti, in linea con i rilievi di cui al precedente punto 8.: il combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 9, secondo comma, della Costituzione stabilisce, infatti, come il paesaggio sia un bene "primario" e "assoluto" la cui salvaguardia spetta primariamente allo Stato, per una tutela "d'insieme" e non solamente dei singoli elementi che compongono il territorio stesso (Corte Cost., 5 maggio 2006, nn. 182 e 183; Cons. di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 259). In quest'ottica deve essere considerato il potere, "speciale ed autonomo", previsto dall'art. 138, comma 3, del d. Lgs. n. 42 del 2004 ed in base al quale sono stati emanati gli atti qui in esame, il cui esercizio non deve, conseguentemente, essere giustificato con riguardo alla compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali, che disciplinano aspetti differenti attinenti "ad una fase successiva e recessiva rispetto a quella di imposizione del vincolo" volto alla tutela unitaria del bene "primario" del paesaggio (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 535). Quanto esposto spiega, oltretutto, la motivazione addotta dalla Soprintendenza con la quale si esplicitava la necessità di apporre il vincolo per evitare "iniziative compromissive del valore ambientale e paesistico" del territorio in esame: l'Amministrazione competente, infatti, non deve necessariamente individuare i singoli interventi potenzialmente lesivi del bene "assoluto" del paesaggio, essendo sufficiente l'assenza di adeguata tutela paesaggistica in cui versa il territorio e la correlata necessità di garantirne la conservazione "da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche" a giustificare l'apposizione del vincolo stesso. Ne consegue, quindi, la non sussistenza del lamentato vizio di carenza di

motivazione sia rispetto agli strumenti urbanistici comunali, sia rispetto alle potenziali iniziative lesive del paesaggio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1022 del 19/02/2013 - Relatore: Raffaele Potenza -
Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: Il vincolo paesaggistico non persegue la tutela della visuale in godimento ai proprietari limitrofi alla singola costruzione “sub iudice” (profilo questo tutelato da tutte le altre disposizioni urbanistiche e civilistiche), bensì protegge il paesaggio quale interesse pubblico alla tutela della bellezza dei luoghi nel loro insieme. quindi rispetto la sua fruibilità visiva da parte della collettività; pertanto il suo scopo precipuo è quello di verificare se l’entità delle opere sia tale da arrecare pregiudizio al bene protetto complessivamente considerato, che non coincide quindi con il bene del singolo proprietario.

Estratto: «b) –Sotto l’aspetto sostanziale, poi, l’appellante propone un’errata ricostruzione delle finalità del vincolo paesaggistico, poiché, come affermato da copiosa giurisprudenza, esso non persegue la tutela della visuale in godimento ai proprietari limitrofi alla singola costruzione “sub iudice” (profilo questo tutelato da tutte le altre disposizioni urbanistiche e civilistiche), bensì protegge il paesaggio quale interesse pubblico alla tutela della bellezza dei luoghi nel loro insieme (Cons. Stato, VI Sez., n. 106/1998) quindi rispetto la sua fruibilità visiva da parte della collettività; pertanto il suo scopo precipuo è quello di verificare se l’entità delle opere sia tale da arrecare pregiudizio al bene protetto complessivamente considerato, che non coincide quindi con il bene del singolo proprietario. Ciò premesso, risulta pienamente conforme a queste finalità il procedimento nella specie contestato nel quale l’Amministrazione, nella sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto non irrazionale autorizzare, perché non incidenti sul complessivo valore paesaggistico, le altezze edilizie in questione.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> GALASSINI

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.238 del 26/02/2016 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente:
Vincenzo Salamone

Sintesi: Sotto la data del 1/08/1985 sono stati emanati numerosissimi decreti ministeriali, c.d. “galassini”, che avevano lo scopo di salvaguardare certe aree in attesa della entrata in vigore delle singole normative paesaggistiche regionali; la opponibilità del vincolo paesaggistico derivante da uno dei suddetti decreti è dunque strettamente collegato alla dimostrazione che l’opera è stata realizzata prima della entrata in vigore della normativa paesaggistica regionale e comunque dopo il 1/08/1985.

Estratto: «L’opera in contestazione, dunque, in quanto pertinenza urbanistica era effettivamente soggetta ad un regime autorizzatorio semplificato che avrebbe impedito la applicazione della sanzione demolitoria ove constatata la conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente. Su questo ultimo punto va sottolineato che l’ordinanza impugnata non afferma la incompatibilità della tettoia con gli usi consentiti dalle vigenti norme;

realizzazione del piano interrato. Quanto alla modifica delle quote di terreno, che, effettivamente, potrebbe riflettersi sul bosco, parte ricorrente ne nega la necessità, non occorrendo la realizzazione di una nuova strada, e l'Amministrazione non si è neppure peritata di contestare la circostanza dell'esistenza di un preesistente collegamento con la via pubblica.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> ZONE LIMITROFE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2000 del 12/04/2013 - Relatore: Claudio Boccia -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Non emergono profili di eccesso di potere dalla circostanza che un intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico mentre i Comuni confinanti non sono stati sottoposti al medesimo vincolo, né emergono dal fatto che anche altri territori comunali, pur avendo pregi non dissimili, non siano stati ancora sottoposti al vincolo.

Estratto: «Profili di eccesso di potere non emergono dalla circostanza che i Comuni confinanti a quello di Irsina non siano stati sottoposti al medesimo vincolo, né emergono dal fatto che anche altri territori comunali, pur avendo pregi non dissimili, non siano stati ancora sottoposti al vincolo. In primo luogo, la scelta tecnico-discrezionale di apporre il vincolo sulla sola area irsinese risulta, come precedentemente rilevato, sufficientemente motivata in relazione alle specificità del territorio in esame. In secondo luogo, le osservazioni del Comitato Tecnico scientifico ministeriale evidenziano un orientamento cui intende ispirarsi l'Amministrazione statale, circa la considerazione della proposta di vincolo in esame "quale primo atto di tutela di un sistema paesaggistico più esteso": d'altra parte, ben può l'Amministrazione statale differire nel tempo l'emanazione dei provvedimenti riguardanti l'imposizione dei vincoli anche quando si tratti di interi territori comunali, in ragione anche delle esigenze di natura organizzativa degli uffici, che devono curarne l'istruttoria.»

TAR UMBRIA n.69 del 06/03/2012 - Relatore: Cesare Lamberti - Presidente: Cesare Lamberti

Sintesi: Non è sufficiente per la qualificazione di interesse paesaggistico la sola contiguità della zona dove è situato l'immobile ad un'area archeologica, atteso che l'art. 142, d.lgs. n. 42/2004 che qualifica "di interesse paesaggistico" le zone di interesse archeologico e non quelle attigue.

Estratto: «2. Ciò posto non appaiono suscettibili di positiva considerazione i motivi aggiunti con le quali il ricorrente afferma la genericità del provvedimento di ripristino e del diniego di sanatoria perché difformi dal vincolo indiretto imposto dall'art. 45, d.lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni di tutela delle zone archeologiche contenute nell'art. 142 d.lgs. n. 42/2004.2.1. Ad avviso del Collegio non è sufficiente per la qualificazione di interesse paesaggistico la sola contiguità della zona dove è situato l'immobile ad un'area archeologica, atteso che l'art. 142, d.lgs. n. 42/2004 che qualifica "di interesse paesaggistico" le zone di interesse archeologico e non quelle attigue.2.2. L'assenza dell'avvio di un procedimento per la tutela indiretta, esclude poi che le prescrizioni imposte al ricorrente abbiano valenza di misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia

danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ai sensi dell'art. 45, d.lgs. n. 42/2004.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> RAPPORTO CON IL VINCOLO PAESAGGISTICO

TAR UMBRIA n.556 del 01/09/2017 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Raffaele Potenza

Sintesi: In base alla normativa vigente l'apposizione del vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata alla preesistenza di un vincolo archeologico atteso che ambedue i vincoli sono funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela; ed infatti il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che li conserva, con la conseguenza che la tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico.

Estratto: «7.1. - Ad avviso della ricorrente sull'area interessata non sussisterebbero vincoli archeologici in considerazione delle richiamate sentenze dell'adito giudice, né vincoli di carattere ambientale - paesaggistico, dal momento che i vincoli invocati dal Comune non sarebbero efficaci alla luce della disciplina di settore (art. 74 L.R. 10/2014 e art. 2 comma 1 bis D.lgs. 32/98) tesa alla "liberalizzazione" della distribuzione degli impianti de quo, che prevarrebbe sulla pianificazione comunale. Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto. Come risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune l'8 aprile 2015, la particella 706 è interessata da vincolo ambientale paesaggistico VA/CP "conservazione paesaggio agrario" con regime di inedificabilità assoluta in base all'art. 24 delle NTA del P.R.G. del 1997. Trattasi, ad avviso del Collegio, di vincolo del tutto autonomo rispetto ai vincoli archeologici disposti dal MIBAC e annullati (parzialmente) dall'adito Tribunale. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che i beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici, e che il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5452; id. sez. IV, 5 ottobre 1995, n. 781; T.A.R., Lazio, sez. I, 12 dicembre 1994, n. 1943). Inoltre può altresì condividersi quanto prospettato dalla difesa comunale in punto della sussistenza su tutte le particelle interessate dell'ulteriore vincolo derivante dal PUT approvato con L.R. Umbria n. 27 del 2000, dal momento che dalla documentazione versata in atti si evince con sufficiente chiarezza il sito di interesse archeologico sull'area in questione, contraddistinto con il simbolo "O". La carta n. 25 del PUT "siti archeologici ed elementi del paesaggio antico" a giudizio del Collegio è sufficiente a delimitare il sito in questione, senza la necessità di alcuna specifica perimetrazione da parte dello strumento urbanistico, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142 lett. m.) del D.lgs. 42/2004. In base alla normativa vigente l'apposizione del

vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata alla preesistenza di un vincolo archeologico atteso che ambedue i vincoli sono funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela; ed infatti il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che li conserva, con la conseguenza che la tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 399).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.517 del 09/02/2016 - Relatore: Fabio Taormina -
Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi: Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell'Amministrazione dei beni culturali nell'esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio. Analoghi principii devono valere laddove l'interesse sia di natura architettonica, artistica, etc, stante la equiordinazione di tali "interessi" che giustificano il provvedimento di apposizione del vincolo contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Estratto: «Come correttamente esposto dal Tar, invero, pur dovendosi affermare la possibile compresenza delle tutele, è patrimonio acquisito quello per cui (ex aliis Consiglio di Stato sez. VI 13/09/2012 n. 4872) le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell'Amministrazione dei beni culturali nell'esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio. Analoghi principii devono valere laddove l'interesse sia di natura architettonica, artistica, etc, ovviamente stante la equiordinazione di tali "interessi" che giustificano il provvedimento di apposizione del vincolo: equiordinazione contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.399 del 02/02/2016 - Relatore: Nicola Russo - Presidente:
Riccardo Virgilio

Sintesi: La circostanza che in una specifica porzione di territorio rientrante nella perimetrazione della zona archeologica non siano presenti reperti non determina l'esclusione della tutela paesaggistica della zona di interesse archeologico, posto che tale regime protettivo si estende ad abbracciare anche il contesto ambientale in cui i reperti si collocano e che riguarda reperti collocati in altre prossime porzioni territoriali.

Estratto: «Nella zona interessata dall'intervento edilizio progettato dalla società il P.T.P. e il P.T.P.R. hanno determinato, sulla base delle predette norme, un vincolo paesistico in quanto area di interesse archeologico. L'apposizione del vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata, in base alla vigente normativa, alla preesistenza di un vincolo archeologico. Vincolo paesaggistico e vincolo archeologico sono, infatti, funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela. Il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che